

REGOLAMENTO (CE) N. 1267/98 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1998

che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1926/96 prevede l'apertura di contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti a base di carni bovine; che le importazioni realizzate nei limiti di detti contingenti beneficiano di una riduzione dell'80 % dei tassi fissati nella tariffa doganale comune (TDC); che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999;

considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, occorre scaglionare tali quantitativi tra vari periodi dell'anno d'importazione;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi suddetti volte a garantire l'origine dei prodotti, è opportuno stabilire che, per la gestione dei regimi considerati, si faccia ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo fissare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime di titoli di importazione, di

esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98⁽⁵⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98⁽⁷⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che i rischi di speculazione esistenti nel settore delle carni bovine con riguardo a detti regimi inducono a stabilire condizioni precise che gli operatori devono rispettare per poter avvalersi degli stessi; che per controllare queste condizioni è necessario che le domande siano presentate nello Stato membro presso il quale l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e il 30 giugno 1999, possono essere importate conformemente al disposto del presente regolamento, nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1926/96;

— 1 725 tonnellate di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania; tale contingente reca il numero d'ordine 09.4561;

— 230 tonnellate di prodotti di cui al codice NC 1602 50 10, originari della Lettonia; tale contingente reca il numero d'ordine 09.4562.

⁽¹⁾ GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.